

# COLLEGIO NAZIONALE CAPITANI L. C. e M.



ENTE CON PERSONALITÀ GIURIDICA

## DEFINIZIONI

**Contraente:** COLLEGIO NAZIONALE CAPITANI LUNGO CORSO E MACCHINA;  
**Assicurati:** tutti gli associati al Collegio come esplicitato nelle Condizioni;  
**Contratto:** contratto di assicurazione;  
**Parti:** il Contraente e la Società;  
**Polizza:** il documento che prova il contratto di assicurazione;  
**Premio:** il corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio connesso alle garanzie prestate;  
**Sinistro:** la controversia o il procedimento per i quali è prestata l'assicurazione;  
**Società:** DAS Difesa Automobilistica Sinistri S.p.a.

## NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

### ARTICOLO 1) DECORRENZA, PAGAMENTO DEL PREMIO, DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO.

Il contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel frontespizio della polizza, se il Contraente ha pagato il premio o la prima rata stabilita dal contratto, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo restando che la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto ed esigere il pagamento dei premi scaduti.

Il contratto ha durata annuale, senza tacito rinnovo.

### ARTICOLO 2) ANTICIPATA RISOLUZIONE O VARIAZIONE DEL CONTRATTO RECESSO.

In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l'obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute.

Dopo ogni denuncia di sinistro che rientri in garanzia e fino al 30° giorno dalla definizione dello stesso, la Società potrà recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata rimborsando al Contraente la quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Il pagamento dei premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro ed il rilascio della relativa quietanza, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società a valersi delle facoltà di recesso. Analogamente, entro 30 giorni dalla proposta di risarcimento avanzata dalla Società, il Contraente avrà diritto di recesso ma le rate di premio pagate o comunque scadute resteranno acquisite dalla Società.

### ARTICOLO 3) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO, AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, come pure la mancata comunicazione dei mutamenti che aggravano il rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione del contratto ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod. Civ.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza, così come l'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete od inesatte dichiarazioni del Contraente/Assicurato non siano frutto di dolo dei loro legali rappresentanti.



#### **ARTICOLO 4) REGOLAZIONE PREMIO.**

Il premio annuo, che comunque costituisce il minimo dovuto, è calcolato sul numero di 533 Associati al Contraente che hanno aderito alla polizza, come da elenco iniziale, ed è soggetto a regolazione in aumento con le seguenti modalità:

- a cadenza trimestrale, il Contraente dovrà comunicare alla Società, mediante supporto informatico i nominativi degli Associati al Contraente che successivamente hanno aderito alla polizza.
- al termine dell'annualità assicurativa la Società, sulla base delle risultanze delle suddette comunicazioni, provvederà ad emettere apposita appendice, conteggiando per ciascun Assicurato subentrato il premio lordo per ogni trimestre di copertura che dovrà essere regolato entro il mese successivo.

In caso di rinnovo il premio annuo per l'annualità successiva verrà pertanto determinato in base all'ultima regolazione effettuata, fermo restando il premio minimo di cui al comma precedente.

#### **ARTICOLO 5) COMUNICAZIONI.**

La disdetta del contratto da parte del Contraente va inviata con lettera raccomandata direttamente alla Direzione Generale della Società con un preavviso di 30 giorni. Tutte le altre comunicazioni cui il Contraente o l'Assicurato sono tenuti, saranno inviate all'intermediario come da successivo articolo. Nessuna condizione potrà essere modificata o aggiunta al Contratto senza la preventiva ratifica scritta da parte della Direzione Generale.

Si precisa tuttavia che nei casi di Assicurati che operano per conto di società commerciali può sussistere copertura assicurativa denominata "P. & I."; in questi casi la copertura assicurativa potrà operare solo in eccedenza di quanto garantito dal "P. & I." stesso.

#### **ARTICOLO 6) ALTRE ASSICURAZIONI.**

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C. C.)

#### **ARTICOLO 7) FORO COMPETENTE.**

Per ogni controversia riguardante l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove il contratto è stato stipulato.

#### **ARTICOLO 8) TASSE ED IMPOSTE.**

Le tasse di bollo, tasse e imposte dipendenti del presente contratto sono a carico dell'Assicurato, anche se il loro pagamento è stato anticipato dalla Società.

#### **ARTICOLO 9) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.**

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

#### **ARTICOLO 10) RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE.**

I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e – per quanto ivi non precisato – dalle norme di legge.

#### **ARTICOLO 10 BIS – CLAUSOLA INTERMEDIARIO.**

È convenuto che i rapporti tra Contraente e Compagnia saranno intrattenuti tramite la ALTA BROKER SRL che è delegata dalle parti all'incasso dei premi e dei risarcimenti dei sinistri di cui curerà l'inoltro agli aventi diritto e che nella veste di intermediario, non di agente, sarà responsabile del corretto e puntuale espletamento delle sue funzioni ma non di atti e di omissioni delle parti.

Ogni comunicazione e/o pagamento che il Broker riceverà formalmente da una delle parti sarà considerato come contestualmente ricevuto dall'altra parte.



## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE GARANTITE E DEL TITOLO PROFESSIONALE

### PREMESSA

Si precisa che sono assicurati tutti gli Associati al Collegio Nazionale Capitani di Lungo Corso e Macchina aventi titolo professionale in base al quale sono imbarcati su navi Italiane o Estere quali Comandanti, Direttori di Macchina, Ufficiali di Coperta e di Macchina, Ispettori Armatoriali o in base al quale prestano Servizio di Pilotaggio o di Rimorchio. Si precisa che possono essere associati al Collegio, e quindi assicurati, anche i Padroni Marittimi e i Meccanici Navali e tutti gli associati al Collegio in possesso della Patente Nautica vela/motore senza limite e della Patente Nautica per navi da diporto imbarcati quali Comandanti, Direttori di Macchina, Ufficiali di Coperta e di Macchina su imbarcazioni/navi a motore/vela immatricolate in Italia o all'Estero, pari o superiori a dieci metri di lunghezza e munite di ruolo equipaggio, inclusi gli associati imbarcati su imbarcazioni adibite alla navigazione su acque interne italiane e svizzere.

La presente Polizza è stipulata dalla Contraente per conto delle persone assicurate che aderiscono al presente Contratto, tutte nominativamente indicate nell'Allegato uno di Polizza e per le quali risulti pagato il relativo premio. Si precisa che in corso di Polizza possono essere nominativamente notificati nuovi associati al Collegio che rientrano automaticamente in copertura dal momento della notifica ed il cui premio sarà pagabile come da precedente Articolo 4.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità delle garanzie e quindi non di data antecedente l'effetto della presente Polizza. La garanzia vale altresì per le richieste presentate per la prima volta all'Assicurato entro 365 giorni dalla data di cessazione del Contratto, sempreché il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato durante il periodo di validità della Polizza. L'Assicurato e la Contraente dichiarano, e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente Assicurazione.

### SPECIFICA PILOTI

Qualora, a seguito di un sinistro marittimo, il pilota fosse ritenuto responsabile dalla Amministrazione Marittima o dalla Corte di Giustizia, sia autonomamente intervenute, che su sollecitazione di terzi danneggiati, verrà riconosciuto un supplemento di indennità con il massimale per sinistro di € 3.000,00.

### ARTICOLO 11) SPESE GARANTITE.

La Società assume a proprio carico, nei limite del massimale di € 250.000,00 per sinistro ed illimitato per anno, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rende necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.

Vi rientrano le seguenti spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla società;
- di accertamenti su oggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.

Inoltre in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di € 2.000,00;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite massimo di € 30.000,00.

L'importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla Società stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.



## ARTICOLO 12) AMBITO DELL'ASSICURAZIONE.

### A) DIFESA PROFESSIONE

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, qualora a causa di eventi connessi nell'espletamento delle sue funzioni:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a procedimento giudiziario o amministrativo per asseriti fatti colposi o per contravvenzione;
- c) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato del titolo professionale adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un sinistro marittimo, fluviale, lacustre, portuale anche se derivante da inquinamento.

### B) SOSPENSIONE O REVOCA DELLA PATENTE

Inoltre, la garanzia prevede a favore dell'Assicurato:

- d) la copertura, mediante la corresponsione a rate mensili posticipate della diaria convenuta in polizza, pari a € 150,00 per un periodo massimo di 365 giorni, del rischio del ritiro temporaneo della patente in esecuzione di provvedimento dell'Autorità Italiana che sia conseguenza diretta ed esclusiva dell'incidente di cui sopra;
- e) la copertura, mediante la corresponsione di un importo di € 54.000,00, del rischio della revoca della patente in esecuzione di provvedimento dell'Autorità Italiana che sia conseguenza diretta ed esclusiva dell'incidente di cui sopra. Nel caso in cui dopo la pronuncia di sospensione intervenga un provvedimento di revoca, la Società provvederà a corrispondere unicamente un importo pari alla differenza tra la somma di € 54.000,00 e quanto erogato.

## ARTICOLO 13) ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante nei seguenti casi:

- a) Assicurato con titolo professionale idoneo ma scaduto, salvo che venga comunque rinnovato dalle competenti autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato esito sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- b) Assicurato non abilitato a qualche specifica attività professionale a norma delle disposizioni in vigore;
- c) Assicurato che effettui navigazioni non in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della Licenza di Navigazione;
- d) Sinistro causato in caso di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope in violazione delle disposizioni vigenti;
- e) Sinistro occorso durante la partecipazione a gare o competizioni sportive;
- f) Sinistro conseguente a disastro ecologico atomico, radioattivo;
- g) imputazioni derivanti da infrazioni volontarie delle leggi in genere;
- h) mancato rinnovo del titolo professionale, revoca o annullamento per sopravvenuti difetti fisici o requisiti morali nonché per raggiunti limiti di età.

## ARTICOLO 14) ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Le garanzie riguardano i sinistri che insorgono in qualsiasi acqua navigabile del mondo o che pertanto possono essere assoggettati a giurisdizioni nazionali diverse fermo restando che le disposizioni relative alla sospensione o revoca del titolo professionale sono unicamente di natura Amministrativa Italiana. Per le spese rimborsate dall'assicurato all'estero i rimborsi verranno effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano Cambi.

## ARTICOLO 15) INSORGENZA DEL SINISTRO, OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA.

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi entro 365 giorni dalla cessazione dell'assicurazione.



## DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

### ARTICOLO 16) DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

A richiesta della Società, l'Assicurato dovrà produrre fotocopia della licenza di navigazione e della patente. Il diritto dell'Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato alla Società oltre un anno dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione ai sensi dell'art. 2952, 2° comma del Codice Civile. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della società la notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficio Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare alla Società un legale residente nella località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia, al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacanza, domiciliazione e di duplicazione di attività. La scelta del legale fatta dall'assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interesse con la Società. La Società avvertirà l'Assicurato di questo suo diritto.

### ARTICOLO 17) DENUNCIA IN CASO DI SINISTRO IN CASO DI RITIRO DELLA PATENTE

L'Assicurato è tenuto a comunicare per iscritto alla Società non oltre trenta giorni dal fatto o dal momento cui sia venuto a conoscenza dell'instaurarsi di un procedimento penale a suo carico e di qualsiasi altro evento che possa azionare le presenti garanzie.

La garanzia non è operante per i sinistri che, pur se avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione, vengano denunciati alla Società decorsi sei mesi dalla cassazione non seguita dal rinnovo della polizza.

### ARTICOLO 18) DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo o comunque più favorevoli all'assicurato, di un giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del tribunale competente, ai sensi dell'articolo 8. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'assicurato, questi potrà procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

### ARTICOLO 19) RECUPERO SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

Letto, approvato e sottoscritto

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma

